

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 03 dicembre 2019

**D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2532**  
**Determinazione degli importi del beneficio economico in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio, nonché delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito (l.r. 6/2015, art. 20 bis)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 20 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 6 agosto 2019, n. 15, che ha istituito, al comma 1, un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio;

Considerato che lo stesso articolo 20 bis della l.r. n. 6/2015, al comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la determinazione degli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio, oltre alla determinazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché delle procedure per la gestione operativa del fondo;

Ritenuto di dover dare attuazione alla suddetta disposizione di legge;

Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Risultato Atteso 3.2 ter 252 «Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni»;

Visto il documento predisposto dalla competente Direzione Generale, recante, in particolare:

- la descrizione dei beneficiari della misura in questione;
- la quantificazione del beneficio economico da erogare *una tantum* agli aventi diritto, mediante l'accesso al Fondo di cui all'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, calcolato in rapporto alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta a seguito di infortunio occorso all'operatore nello svolgimento del servizio o all'evento del decesso;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse;
- i casi di decadenza dal beneficio economico;
- la previsione della cumulabilità degli importi erogati mediante l'accesso al fondo regionale con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di condividere e far propri i contenuti del suddetto documento, ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015;

Vista la l.r. 6 agosto 2019, n. 15 «Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali» che, all'art. 5, per le finalità del citato articolo 20 bis della l.r. n. 6/2015, autorizza, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di € 400.000,00;

Preso atto che la suddetta spesa annua di € 400.000,00 trova copertura al capitolo 13881 «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari» dei bilanci 2020 e 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare l'allegato Documento «Determinazione degli importi del beneficio economico in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli operatori nello svolgimento del servizio, nonché delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni

per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito (l.r. 6/2015, art. 20 bis)», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la competente Direzione Generale provvederà alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al fondo regionale di cui all'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015;

3. di dare atto che, per le finalità della misura di cui al punto 1., è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di € 400.000,00, che trova copertura al capitolo 13881 «Fondo per gli oneri di assistenza per gli operatori di polizia locale e loro familiari» dei bilanci 2020 e 2021;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione della stessa presso i soggetti interessati;

5. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEL BENEFICIO ECONOMICO IN FAVORE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E DEI LORO FAMILIARI, RICONOSCIUTO A TITOLO DI INDENNIZZO NEI CASI DI DECESSO O DANNI PERMANENTI SUBITI DAGLI STESSI OPERATORI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, NONCHE' DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA' RICONOSCIUTE, DELLE MODALITÀ, DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO E DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL FONDO APPOSITAMENTE ISTITUITO (L.R. 6/2015, ART. 20 BIS)**

### **1. Oggetto e finalità**

- 1.1 In attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*), Regione, mediante il Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 20 bis, riconosce un contributo, a titolo di indennizzo, in favore degli operatori di polizia e dei loro familiari, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

### **2. Beneficiari del Fondo**

- 2.1 Sono beneficiari del Fondo di cui al paragrafo 1 gli operatori di polizia locale che abbiano subito un infortunio nello svolgimento del proprio servizio alle dipendenze di un ente della Lombardia con funzione di polizia locale, dal quale siano derivate, come conseguenza diretta ed esclusiva, la morte o una lesione che abbia comportato un'invalidità permanente, riconosciuta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, in caso di decesso dell'operatore, i suoi familiari. Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in assenza dei precedenti familiari, i genitori, i fratelli e le sorelle dell'operatore deceduto.
- 2.2 L'accesso al Fondo è riconosciuto al familiare a condizione che questi, al momento dell'evento che ha comportato la morte dell'operatore, risulti anagraficamente convivente con la vittima o destinatario di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima, e purché non versi in una delle seguenti condizioni:
- a) abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
  - b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
  - c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

### **3. Importi del beneficio economico**

- 3.1 Gli importi del beneficio economico erogato *una tantum* mediante l'accesso al Fondo di cui all'art. 20 bis, comma 1, della l.r. n. 6/2015, sono i seguenti:
- a) € 5.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura pari o superiore al 6% e sino al 16%;
  - b) € 10.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 17% e il 32%;

- c) € 20.000,00, in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 33% e il 48%;
- d) € 30.000,00 in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura compresa tra il 49% e il 64%;
- e) € 40.000,00 in caso di invalidità permanente dell'operatore, riconosciuta in misura superiore al 65%;
- f) € 50.000,00 in caso di morte dell'operatore.

3.2 L'importo di cui alla lettera f) del precedente punto 3.1, in caso di decesso dell'operatore, è da ripartirsi in parti eguali tra i familiari aventi diritto ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 e senza accrescimenti per rinuncia o mancata presentazione della domanda.

3.3. Gli importi di cui al punto 3.1 del presente paragrafo sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

#### **4. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo**

- 4.1 I soggetti beneficiari, come indicati al paragrafo 2., presentano alla competente struttura regionale domanda di accesso al Fondo di cui al paragrafo 1. entro un anno dalla data di riconoscimento dell'invalidità permanente o di decesso dell'operatore di polizia locale, vittima di infortunio nello svolgimento del servizio.
- 4.2 In caso di decesso, non riconducibile all'infortunio, dell'operatore già riconosciuto invalido permanente, la domanda può essere presentata dai familiari, in qualità di eredi, entro un anno dalla data del riconoscimento.
- 4.3 La modalità di presentazione della domanda, la relativa modulistica e la documentazione da allegare sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

#### **5. Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni, provvedimento finale**

- 5.1 Ove, nel corso dell'attività istruttoria, la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
- 5.2. Il soggetto richiedente può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
- 5.3. La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda ed adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.
- 5.4. Nel caso di cui ai punti 5.1. e 5.2., i termini per l'adozione del provvedimento finale iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine per l'invio delle medesime.

#### **6. Decadenza dal beneficio economico**

- 6.1 La competente struttura regionale dispone la decadenza dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata.

#### **7. Operatività del Fondo in favore degli operatori di polizia locale e procedure per la gestione dello stesso**

- 7.1 Il Fondo opera per i decessi o danni permanenti derivati da infortunio verificatisi a far data dal 10 agosto 2019, giorno di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.

- 7.2. La copertura degli importi del beneficio economico, come indicati al paragrafo 3., è a carico del Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015.
- 7.3 Le risorse del Fondo, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate nei paragrafi precedenti, sono allocate ai pertinenti capitoli di bilancio.
- 7.4 L'entità del Fondo è determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio e, per eventuali necessità eccedenti l'importo stabilito, si fa fronte con prelievo dal fondo spese impreviste.

## **8. Trattamento dei dati personali**

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Le Finalità del trattamento dei dati personali - i dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 16/2015.

Modalità del trattamento dei dati - il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Titolare del trattamento - titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento - il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione competente.

Diritti dell'interessato- in relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.